



ANCeSCAO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CENTRI SOCIALI
COMITATI ANZIANI E ORTI
COORDINAMENTO PROVINCIALE MONZA E BRIANZA
E-MAIL: info@ancescaomonzabrianza.it
Sito internet: www.ancescaomonzabrianza.it
CELLULARE DEL COORD.Pres. Fernando Mignogna3895543340

DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017 n. 117.

Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b, della legge 6 giugno 2016, n. 106

Sintesi personale della parte che ci riguarda specificatamente, che sarà sicuramente modificata, soggetta a modificazioni legislative ed interpretativa da parte dei nostri organi superiori.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità ed oggetto

Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune (omissis...) il presente Codice provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di Enti del Terzo Settore.

Art. 2

Principi generali

E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura(omissis...)

TITOLO II

ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE

Art.4
Enti del Terzo settore

Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, **le associazioni di promozione sociale**, gli enti filantropici (omissis...) e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale mediante attività di interesse generale in forma di azione volontaria (omissis...).

Art. 5
Attività di interesse generale

Gli Enti del Terzo Settore, diverso dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale uno o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di attività sociale. Si considerano di interesse generale, se svolgono le seguenti attività avendo ad oggetto (omissis...):

Art. 6
Attività diverse

Gli Enti del Terzo Settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'art. 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale così come prescrive la normativa (omissis...).

Art. 8
Destinazioni del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

- 1) Il patrimonio degli Enti del Terzo Settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.
- 2) E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione fondi e riserve (omissis..).

Art. 11
Iscrizioni

Gli Enti del Terzo Settore si iscrivono nel registro unico nazionale del Terzo Settore ed indicano gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 12
Denominazione sociale

La denominazione sociale, in qualunque modo formata deve contenere l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico (omissis..).

Art. 13

Scritture contabili e bilancio

- Gli Enti del Terzo Settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
- Il bilancio degli Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000, 00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
- Il bilancio di cui ai commi 1 – 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali (omissis).

Art. 14

Bilancio sociale

Comma1 (omissis...).

Comma 2 – Gli Enti del Terzo Settore con ricavi, proventi, vendite o entrate comunque denominate superiori a 100.00,00 euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa di cui all'art. 41 a cui aderiscono (omissis..).

Art. 15

Libri sociali obbligatori

Oltre alle scritture prescritte negli art. 13 – 14 – 17 comma 1 gli Enti del Terzo Settore devono tenere:

A) Il libro degli associati o aderenti;

B) il libro delle adunanze e delle liberazioni dell'assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

C) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere A- B sono tenuti a cura dell'organo amministrativo.

I libri di cui al punto C sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali , secondo le modalità previste dallo statuto (omissis...).

TITOLO III

VOLONTARIATO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Art. 17

Volontario e attività di volontariato

1) Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2) Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, così come previsto dallo statuto (omissis...).

Art. 18

Assicurazione obbligatoria

1) Gli Enti del Terzo Settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi (omissis..).

TITOLO IV

Associazione e fondazioni del Terzo Settore

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 20

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti gli Enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione riconosciuta e non riconosciuta, o di fondazione.

Capo II

COSTITUZIONE

Art. 21 – Art. 31

Atto costitutivo e statuto

1) L'atto costitutivo deve indicare la denominazione dell'ente; l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite; l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale; la sede legale il patrimonio iniziale ai fini di un' eventuale riconoscimento della personalità giuridica; che deve contenere l'indicazione di "ENTE DEL TERZO SETTORE" o l'acronimo "ETS" e deve specificare l'assenza di scopo di lucro, l'ubicazione della sede legale; il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica; le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente; i diritti e gli obblighi degli associati; i requisiti per l'ammissione dei nuovi associati e la relativa procedura; la durata dell'ente (se prevista); la nomina dei primi componenti degli organi sociali e del soggetto eventualmente incaricato della revisione legale dei conti, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione (omissis..).

E' importante notare che la legge impone l'ammissione di nuovi associati secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta dall'ente, ossia questi enti dovranno consentire l'ingresso a chiunque lo richieda e che, obbligandosi a rispettare lo statuto associativo, professi interesse alle finalità dell'ente e al raggiungimento degli scopi che esso si propone di perseguire.

Art. 22

Acquisto della personalità giuridica

Le associazioni e le fondazioni del Terzo Settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 Febbraio 2000 n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore. Essa va acquisita davanti ad un notaio con un patrimonio minimo di 15.000 euro (omissis..).

Capo III

ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE

Da Art. 23 a Art. 31

Trattasi di norme previste dal Codice Civile e riconfermate in questo testo legislativo. Organo di amministrazione; conflitto di interessi; responsabilità; denuncia al tribunale e ai componenti dell'organo di controllo; revisione legale dei conti ecc...(omissis..).

TITOLO V
PARTICOLARI CATEGORIE DI ENTI
DEL TERZO SETTORE

Capo I

Organizzazioni di volontariato

Da Art. 32 a Art. 34

Trattasi della descrizione delle organizzazione di volontariato.

Capo II

Associazioni di Promozione Sociale

Art.35

- 1) Le Associazioni di Promozione Sociale sono Enti del Terzo Settore, costituite in forma di Associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale, per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'art.5, avvalendosi dell'attività di volontariato dei propri associati.
- 2) Non sono Associazioni di Promozione Sociale i circoli privati o associazioni che dispongono di varie limitazioni (condizioni economiche, razziali, età ecc..) in relazione all'ammissione degli associati (omissis..).
- 5) La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di Associazione di Promozione Sociale o l'acronimo APS.

TITOLO VI
REGISTRO UNICO NAZIONALE
DEL TERZO SETTORE

Art.45

Registro unico nazionale del Terzo Settore

E' istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Poi si vedrà in dettaglio se il predetto registro sarà gestito da Regioni e Province(omissis..).

Art.46

Struttura del registro

Il registro unico nazionale del Terzo Settore si compone delle seguenti sezioni:

Organizzazioni di Volontariato;

Associazione di Promozione Sociale;

Enti filantropici;

Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;

Reti associative;

Società di mutuo soccorso;

Altri Enti del Terzo Settore.

Nessun ente può essere iscritto contemporaneamente a due o più sezioni (omissis..).

Art.47

Iscrizione

La domanda di iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo settore va presentata dal rappresentante legale dell'ente o dalla rete associativa appartenente (omissis..).

Art.48

Contenuto e aggiornamento

Nel registro unico nazionale del Terzo Settore vanno indicate tutte le informazioni inerenti all'Ente (dati fiscali, verifica dei contenuti dello statuto, bilancio, rendiconto ecc...).

(omissis..).In assenza degli elementi indicati dal testo di cui all'art. 48, è prevista la cancellazione dal registro unico del Terzo Settore.

TITOLO VII

RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI

Art. 55

Coinvolgimento degli enti del Terzo Settore

In considerazione degli obiettivi comuni della pubblica amministrazione e delle Associazioni di Promozione Sociale, inducono i due enti ad una collaborazione attiva al fine di soddisfare i bisogni della comunità territoriale.

Art. 56

Convenzioni

- 1) Le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale.
- 2) Le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato \ Associazioni di Promozione Sociale, delle spese effettivamente sostenute e documentate.
- 3) L'individuazione delle organizzazioni di volontariato \ Associazioni di Promozione Sociale viene fatta con criteri di trasparenza e di capacità a soddisfare i bisogni generali.
- 4) Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire le condizioni generali per soddisfare le esigenze generali del territorio nel rispetto di tutte le norme morali e giuridiche (omissis..).

Art. 71 Locali utilizzati

Le sedi degli enti del Terzo Settore possono essere concessi in comodato d'uso da parte delle amministrazioni locali, (omissis..).

TITOLO X REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 79 Disposizioni in materia di imposta su redditi

- 1) (omissis..).
- 2) Le attività degli enti del Terzo Settore si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito (omissis..).
- 5) Le principali entrate derivanti da attività non commerciale sono: i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali(omissis..).
- 6) Si considera non commerciale l'attività svolta delle Associazioni del Terzo Settore nei confronti dei propri associati, familiari e conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell'ente. Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo Settore le somme versate dagli associati a titolo di quote contributi associativi(omissis..).

Capo II

DISPOSIZIONI SULLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E SULLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 85

Regime fiscale delle Associazioni di Promozione Sociale

1) (omissis..). Non si considerano commerciali le attività svolte dalle Associazioni di Promozione Sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamenti di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale.

5) Le quote e i contributi corrisposti alle Associazioni di Promozione Sociale di cui al presente articolo non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.

6) Non si considerano commerciali le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato. (omissis..).

Cap III

SCRITTURE CONTABILI

Art. 87

Tenuta e conservazioni delle scritture contabili degli Enti del Terzo Settore

Gli enti del Terzo Settore non commerciali che non applicano il regime forfettario decadono dai benefici

fiscali previsti dall'art. 79 comma 5 e devono:

a) In relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione (prima nota), ai fini della redazione di un documento, da redigere entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica, finanziaria (Bilancio) e conservarle nei termini di legge (omissis...).

b) Gli Enti del Terzo Settore con volume di entrate o proventi non superiore a 50.000,00 euro, in luogo delle scritture contabili previste dal comma precedente possono redigere un rendiconto economico e finanziario dell'entrate e delle spese (omissis..).

c) Gli Enti del Terzo Settore che non compiono attività non commerciali non sono soggetti all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale (omissis...)

IL PRESIDENTE
(Fernando Mignogna)